

### TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

#### SEZIONE IV - ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura esecutiva RGE 1151/2023
Giudice dell'Esecuzione Dott. Fernando Scolaro promossa da Verbania Securitisation S.r.l.



#### VERBALE DI ACCESSO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Oggi 8 ottobre 2024 alle ore 10! Sin Roma, io sottoscritto Fabio Giliberti, nella qualità di custode giudiziario, come da ordinanza del G.E. emessa in data 08.07.2024 nella procedura esecutiva immobiliare emarginata, unitamente al nominato esperto stimatore Arch. Roberta Fortuna, mi sono recato presso il compendio pignorato sito in Roma, composto da:

- 1. Appartamento (A/2) con cantina, sito nel Comune di Roma, Via V. Petra 151, int. 6 censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al Fg. 1104, p.lla 2384, sub. 12, pignorato per il diritto di proprietà piena;
- Box auto sito nel Comune di Roma, Via V. Petra 151, int. 6, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al Fg. 1104, p.lla 2393, sub. 8, pignorato per il diritto di proprietà piena.

AS All'interno ho rinvenuto	) la presenza:	ASTE	
GIUDIZIARIE	Contract to the technique of the contract of the contract of	GIDEARE	
<b>&amp;</b>	AOIE Siudiziarre		ASILE S GIUDIZIARIE
<ul> <li>del sig./sig.ra</li> </ul>	nato/	′a a	il
1	nella qualità di	identificato a r	mezzo
	n	, rilasciato dal C	omune di
A STF il.	, con scadenza il	ASTE	
GUDIZIARdel sig./sig.ra		nato/a a ZIARIE	il
1	nella qualità di	, identificato a r	mezzo
1	n, con scadenza il _	, rilasciato dal Co	omune di

# ASTE (ASTE (

Quanto	allo stato di occupazione	dell'immobile, il/l	a Sig./Sig.ra	ristrickers		
dichiara	che lo stesso attualmente si tr	ova:				
	a) nel possesso dei	DIA.				itoli: JUDIZ/AR
	b) nel godimento del sig					
	telefonico	,	in vii	ctù di	contratto	di
<b>ASTE</b>	di occupato senza titolo		ni viene rilasc	ciata copia;		
			une di		_, con scac	via
	ASTE	sidente in		pito		
	SIUDIZIA D	AIXII.;			na	to a
	d) occupato senza titolo					
<b>ASTE</b> GIUDIZIAR	ilre	sidente in	ASTE	pitelE.	alla	via
(decorr giustifi	line all'occupazione senza renza) <u>luguro 2011</u> ; a tal cativi (contratto luce, acqu	proposito vengo	ono /non i di condo	vengono fo ominio, tele	rniti docu fono, ici,	etc.)
	rificato che il contatore dell' o utenza, ecc.):	energia elettrica rip	ASIL	ARIE®	(numero c	liente,

ASTE

ASTE GIUDIZIARIE

e per l'effetto, procedo ad effettuare un rilievo fotografico dello stesso così come per quelli delle altre utenze esistenti. L'occupante senza titolo del compendio immobiliare pignorato viene da me avvisato che: tale sua condizione sarà prontamente segnalata al Giudice dell'esecuzione; si procederà ad instare per la liberazione immediata dell'immobile, salvo congrua offerta in denaro a titolo di indennità di occupazione che dovrà essere valutata ed autorizzata dal Giudice. dichiara di voler offrire a titolo di A riguardo il sig. indennità di occupazione o quale proposta migliorativa del canone, attualmente, corrisposto al debitore, che è da considerarsi "vile" e, quindi, inopponibile alla procedura, dell'immobile sito in Roma alla via VINCENTO PETRA 151 B) ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL COMPENDIO PIGNORATO Ho proceduto, quindi, alla ricognizione dell'immobile con l'ausilio dell'Esperto Stimatore, al fine di verificare la rispondenza dello stato dei luoghi alle risultanze e planimetrie della documentazione in atti (descrizione nel pignoramento immobiliare e relazione notarile sostitutiva ed allegati), nonché verificare le condizioni attuali dei locali. In particolare, ho appurato, unitamente al CTU, che l'immobile, apparentemente, si/non si presenta in normali condizioni d'uso e necessita/non necessita di interventi di urgente manutenzione NON NECESSITA DI MANOTENENON Al fine di consentire, nell'interesse dei creditori, la cura, la conservazione e l'amministrazione dell'immobile pignorato, ho chiesto, altresì, al debitore se il compendio pignorato necessitasse di opere di urgente manutenzione o se fossero deliberate od in corso di deliberazione spese condominiali straordinarie ed ho appreso quanto segue: DI DELIBERA/ KNORA NON DELIBERAT

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

del dovere di tempestiva informazione, su di esso gravante, nel caso in cui le

nuovamente

ammonito il/la

Inoltre,

condizioni del compendio pignorato dovessero peggiorare ovvero lo stesso necessitasse di urgente manutenzione, invitandolo a contattarmi al fine di consentirmi di segnalare detta situazione al G. E. per adottare i provvedimenti del caso.

Ho avvisato che su chi detiene l'immobile, incombono gli obblighi di manutenzione ordinaria e di custodia di fatto sull'immobile stesso, con la conseguenza che in caso di inadempimento a tali obblighi potrà essere revocata l'autorizzazione ad abitare l'immobile.

#### C) DOCUMENTAZIONE FORNITA

Ho richiesto alla parte esecutata di esibire le bollette relative alle utenze dell'immobile in questione nonché le quietanze di pagamento relative ai tributi di natura dominicale afferenti allo stesso e, al riguardo, viene esibita la seguente documentazione, per la quale si procede a ricognizione fotografica:

L'OCCUPANTE L'IMMOBILE HA FORNITO BOLLETTA DI ENERGIA ELETTRITA COME GIA INDICATO

Dalla suddetta documentazione risulta, quindi, quanto segue:

a) le utenze relative ad acqua, luce, gas, telefono sono intestate al seguente ZARE nominativo:

#### UTENTA ELETTRICA A

b) il bollettino per il pagamento dell'IMU risulta intestato al seguente nominativo:

ASTE GIUDIZIARIE sono stati esibiti ulteriori DIZIA pagamenti relativi

ed intestati a\_\_\_\_\_

Il/La Sig./Sig.ra onsegna all'Esperto Stimatore la seguente documentazione di natura urbanistica, concernente l'immobile in oggetto (p.es. domanda di

condono, GIUDIZIARIE concessione

sanatoria,ecc.): NOCLA

ASTE SILVER ASTE S

L'esecutato/occupante mi dichiara che:

l'immobile pignorato è parte/non è parte di un condominio.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE Caso di risposta affermativa, dichiara che il Condominio è denominato COND. VIA V. PETRA REAL e che l'amministratore è il Signa.  Dichiara altresì che gli oneri condominiali da corrispondersi con cadenza mensile/bimestrale/trimestrale sono pari ad euro 434.00 e che è in regola/non è in regola con il pagamento degli oneri condominiali.
E) MODALITA' RELATIVE ALLA VISITA DEL COMPENDIO PIGNORATO DA PARTE DI POSSIBILI ACQUIRENTI ED ONERI DEL DEBITORE ESECUTATO  Ho informato, inoltre, il/la Sig,/Sig.ra
segnalati al Giudice dell'esecuzione eventuali comportamenti tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita, l'accesso e l'ordinaria gestione ed amministrazione dell'immobile per gli opportuni provvedimenti del caso.  Si dà atto che l'Esperto stimatore ha eseguito le seguenti attività:  ASTERIO DE L'ESTRICO ESTRICO GAPICI  GIUDIZIARIE
Infine, debitore Xoccupante dichiara spontaneamente quanto segue:  RECUSTATO IL 30/01/2012 SERIE 3 N. MAS BURATA DAL MOS/2011  AL CM/08/2015 ORMAI SCADUTO. CONSEGNO RI CHIESTA CANONE  DI EUZO UGG, OS DA PARTE DEL CURATORE F.G.  RICEUO INFORMATIKA E INDICAZIONI SU COME EPPETUARE  BONIACO SU BEO DEL TRIBUNALE DI ROMA. DICHIANO MINONE  ESSETE IN POSSESSO DELLE CENTRICULO IN DELLA CUDATA E DEGLI IMPAN  Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:30 e, previa consegna dell'Informativa (rev.
Novembre 2023) e previa integrale lettura e approvazione dello stesso, viene sottoscritto, anche
per conferma, da tutti quanti gli intervenuti.  ASTE  GIUDIZIARIE:  GIUDIZIARIE:







#### TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SETTORE CIVILE - SEZIONE IMMOBILIARE R.G.E.I. n. 1151/2023 G.E. DOTT. FERNANDO SCOLARO

## INFORMATIVA PER LA PARTE ESECUTATA



Informazioni di carattere generale

- I creditori hanno pignorato i beni immobili interessati, chiedendone la vendita forzata, allo scopo di soddisfare, con il relativo ricavato, i loro crediti nei suoi confronti.

- La procedura esecutiva immobiliare è risulta iscritta come indicato in epigrafe.

Il giudice dell'esecuzione ha nominato suoi ausiliari lo scrivente quale custode giudiziario del compendio pignorato, nonché un esperto iscritto all'albo dei consulenti tecnici del tribunale ai fini della relativa stima.

I predetti ausiliari, previo avviso, hanno provveduto a effettuare un sopralluogo presso il compendio

pignorato.

- L'esperto, una volta effettuata la stima, depositerà la sua relazione nel fascicolo dell'esecuzione.

- Il giudice dell'esecuzione ha fissato per il giorno 14.02.2024 ore 10:30 l'udienza per l'esame della suddetta relazione, per ordinare la vendita del compendio pignorato nonché per i provvedimenti di cui all'art. 560 cpc.

- Tale udienza si celebrera presso il Tribunale di Roma, sito in Viale Giulio Cesare 54/B.

- La parte esecutata potrà continuare ad abitare nel compendio pignorato – unitamente al suo nucleo familiare – sino al decreto di trasferimento a condizione che consenta l'accesso al custode ed all'esperto stimatore nonché ai potenziali acquirenti, e provveda a tutelare adeguatamente l'immobile e le sue pertinenze, mantenendolo in buono stato di conservazione e rispetti gli obblighi sulla stessa incombenti (a solo titolo esemplificativo: deposito del rendiconto trimestrale, ordinaria manutenzione, riparazione danni, etc.); in difetto il Giudice ne ordinerà la liberazione anche prima dell'emissione del decreto di trasferimento.

Per le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili diversi dall'abitazione il giudice dell'esecuzione ordinerà invece la liberazione dell'immobile pignorato, (anche in funzione della più efficace tutela dell'interesse dei creditori ad un rapido ed effettivo svolgimento della procedura), di regola con l'emissione dell'ordinanza di vendita.

 Il provvedimento di liberazione dell'immobile e/ o l'ingiunzione di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento saranno attuati dal custode giudiziario, anche mediante l'ausilio della forza pubblica.

 L'occupante, in vista della liberazione dell'immobile e, comunque, quando ne verrà estromesso dovrà sgomberarlo di tutti i mobili e i documenti che contiene nel termine assegnato dal custode; in difetto gli stessi saranno considerati abbandonati e perciò smaltiti o distrutti.

La parte esecutata ha ancora la possibilità di porre rimedio alla situazione sopra descritta, con l'ausilio
di un organismo di composizione della crisi, concludendo con tutti i creditori un accordo di
composizione della crisi oppure proponendo agli stessi un piano del consumatore, così come già
indicato nell'atto di precetto.

- Per intraprendere le predette procedure è necessaria l'assistenza di un legale.

Ai sensi dell'art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la parte esecutata può effettuare la conversione del pignoramento, cioè chiedere di sostituire all'immobile pignorato una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensiva di interessi e spese, oltre quelle di esecuzione.

- Tale istanza dovrà essere depositata presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c. per l'autorizzazione alla vendita o l'assegnazione dell'immobile pignorato. Nei procedimenti iniziati a partire dal 13 febbraio 2019, alla istanza dovrà unirsi il versamento di una somma pari ad 1/6 del credito del procedente e degli intervenuti, dedotti

(Rev. Nov. 2023)

ASTE GUDIZIARIE

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere fornita prova documentale. Il giudice potrà concedere una dilazione massima di 48 rate mensili per il saldo dell'ammontare dovuto. Nei procedimenti iniziati prima del 13 febbraio 2019 il versamento dovrà essere pari ad 1/5 e la dilazione non potrà eccedere le 36 rate mensili.

La predetta istanza di conversione è inammissibile se presentata dopo che il giudice abbia autorizzato

la vendita del bene o disposto la sua assegnazione.

- È in ogni caso conveniente saldare i creditori – o avanzare la predetta istanza – il più tempestivamente possibile in quanto, con il trascorrere del tempo, il credito vantato da ciascun creditore è destinato ad aumentare a causa degli interessi che maturano periodicamente e delle spese di procedura (ad esempio, se l'istanza viene proposta prima che l'esperto stimatore rediga la perizia, potranno essere risparmiate le spese relative al compenso per il predetto ausiliario);

che – per le procedure introdotte dopo il 28.02.2023 - non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata con il decreto *ex* art. 569 c.p.c. – ovvero di quella successiva a cui la procedura sarà eventualmente rinviata in conseguenza della proroga ottenuta dall'esperto stimatore e/o, su richiesta della parte esecutata, in conseguenza del mancato rispetto dei termini per la comunicazione alle parti e per il deposito dell'elaborato di stima di cui all'art. 173-bis, 3° co. disp. att. c.p.c. - può chiedere al Giudice di disporre la vendita diretta alle condizioni e nei modi indicati dall'art. 568-bis c.p.c., depositando istanza – per uno o più lotti - unitamente alle/a offerta/e di acquisto (una per ogni lotto), utilizzando il modello "offerta ex art. 568 bis c.p.c." presente sul sito del Tribunale di Roma (sez. modulistica della IV sezione – pacchetto "vendita diretta") e con gli allegati ivi indicati, a pena di inammissibilità; la cauzione – pari almeno al 10% del prezzo offerto – dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto della procedura. utilizzando l'IBAN IT 55 M 08327 03399 000000310101. La causale del bonifico deve essere obbligatoriamente: , senza abbreviazioni: ANNO 202.. (anno della procedura) PRATICA ... (numero procedura) LOTTO 00..(se unico indicare lotto 001) cauzione + nome dell'offerente!:

Qualora la parte esecutata intenda definire transattivamente la propria posizione debitoria, la relativa trattativa, per i motivi sopra illustrati, è opportuno che sia avviata il più presto possibile con tutti i creditori che partecipano alla procedura, in quanto è sufficiente che anche uno solo di questi lo richieda perché l'immobile pignorato venga posto in vendita. La pendenza del pignoramento o la circostanza che sia già stata ordinata la vendita ovvero che si sia tenuto un qualche esperimento di vendita non impedisce, infatti, che la parte esecutata possa vendere il suo immobile e, con il relativo ricavato, soddisfare, anche a seguito di transazione, i creditori. In tal caso, questi, contestualmente all'incasso delle somme, presteranno assenso alla cancellazione delle eventuali ipoteche e del pignoramento. La soluzione di trovare un acquirente "privato" è preferibile soprattutto se il valore degli immobili è superiore al valore dei debiti. Se infatti, una volta venduto l'immobile e pagati i creditori, residua parte del prezzo, questa spetta all'esecutato e tale parte sarà tanto maggiore quanto

più alto sarà il prezzo di vendita del bene.

In ogni caso, è previsto dall'art. 624 bis c.p.c. che, su richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, la procedura, sentito il parere del debitore, può essere sospesa fino ad un tempo massimo di ventiquattro mesi. Tale sospensione può essere disposta una sola volta nel corso della procedura (anche se concessa per un tempo inferiore a quello massimo sopraindicato) e, laddove sia già stata ordinata la vendita, la relativa istanza può essere proposta soltanto fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima della vendita con incanto. Nel caso in cui la sospensione venga disposta dopo che sia stata eseguita la pubblicità per la vendita, le relative spese saranno maggiori. In ogni caso, per l'emissione del provvedimento di sospensione, è necessario il consenso di tutti i creditori, in quanto se anche un solo creditore munito di titolo esecutivo vi si opponga ovvero ne chieda, in qualsiasi momento, la revoca, la procedura esecutiva sarà destinata a proseguire.

Qualora non lo abbia già fatto, a seguito dell'invito contenuto nell'atto di pignoramento, la parte esecutata deve effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del tribunale presso il quale pende l'esecuzione. In mancanza, tutti gli atti e gli avvisi diretti alla parte esecutata saranno

(Rev. Nov. 2023)

ASTE!

GIUDIZIAR

<sup>1</sup> Es: anno 2023 pratica 1805 lotto 001 cauz

Comunicati presso la cancelleria. Da ciò consegue che, in assenza di elezione di domicilio, di tali avvisi la parte esecutata potrebbe non avere mai effettiva conoscenza e la procedura potrebbe proseguire e concludersi validamente nei suoi confronti senza che questa ne abbia avuto alcuna informazione.

 L'opposizione alla esecuzione può essere proposta esclusivamente prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

#### Ruolo del custode giudiziario e doveri dell'occupante l'immobile

- Il giudice dell'esecuzione ha nominato un custode giudiziario del compendio pignorato.

Il custode giudiziario deve effettuare un primo accesso presso l'immobile pignorato e verificare se il
bene è occupato dal debitore esecutato ovvero da terzi; dovrà effettuare accessi periodici almeno con
cadenza trimestrale al fine di verificare lo stato del compendio ed il rispetto da parte dell'occupante
degli obblighi sullo stesso incombenti;

Tra i compiti del custode giudiziario vi è anche quello di informare la parte esecutata dello stato del

processo esecutivo che si svolge in suo danno.

Si precisa che l'occupante dell'immobile ne è divenuto "mero detentore" e, nel caso si tratti della parte esecutata, potrà continuare ad abitarla alle condizioni previste dall'art. 560 c.p.c.

L'occupante deve consentire i sopralluoghi dell'esperto estimatore anche all'interno dell'immobile.

Il detentore ai sensi dell'art. 593 c.p.c. è tenuto a redigere e a consegnare al custode giudiziario il conto della gestione dell'immobile che si intende richiesta con la presente informativa.

- Il custode giudiziario è tenuto a riscuotere a partire dalla data del pignoramento i canoni e le indennità di occupazione. Gli eventuali conduttori, affittuari, nonché occupanti – anche senza titolo – debbono versare detti canoni e/o indennità secondo le modalità indicate dal custode.

L'occupante non deve in alcun modo ostacolare o comunque rendere difficoltosa l'attività del custode

giudiziario.

Nei giorni preventivamente concordati con il custode giudiziario l'occupante deve essere presente API
presso l'immobile pignorato per consentirne la visita da parte dei terzi interessati all'acquisto
accompagnati dal custode medesimo o da suo ausiliario.

Al custode e al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non previa

autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

- La parte esecutata nel corso della procedura esecutiva deve astenersi dal percepire i frutti e le rendite del bene, che devono essere, invece, acquisiti dalla procedura.

In tutti i casi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 560 c.p.c. il giudice potrà disporre la diberazione dell'immobile.

- Si precisa che per occupante si intende chiunque utilizzi l'immobile e, dunque, non solo l'esecutato e i suoi familiari, ma qualunque altro soggetto, indipendentemente dal rapporto che intercorra tra questo ed il debitore.

#### INFORMATIVA PER GLI EVENTUALI COMPROPRIETARI (NON ESECUTATI)

- Anche qualora la parte esecutata non sia l'esclusivo titolare del diritto reale sul bene oggetto di pignoramento e vi siano altri titolari che non siano obbligati verso i creditori, e sia stata pertanto ARE pignorata solo la quota di spettanza dell'esecutato, il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita forzata del diritto nella sua interezza allo scopo di soddisfare i creditori con il ricavato derivante dalla quota pignorata.

Qualora i contitolari intendano chiedere la divisione del bene in natura o vedersi attribuire la quota della parte esecutata ex art. 720 c.c., è necessario che propongano apposita istanza al giudice dell'esecuzione. In tal caso si potrà procedere allo scioglimento della comunione dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione solo ove vi sia il consenso espresso di tutte le parti e degli interessati. La somma versata per l'acquisto della quota si sostituirà alla quota del bene pignorata e quest'ultima verrà attribuita per intero ad uno o più dei contitolari, diversi dall'esecutato, che ne abbiano fatto richiesta e pagato il prezzo corrispondente.

- Altra possibile soluzione per conseguire il risultato di evitare la vendita dell'immobile è raggiungere

un accordo con i creditori pagando i debiti per conto dell'esecutato.

(Rev. Nov. 2023)

ASTE Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni





























(Rev. Nov. 2023)



